

Gentili dottori,

vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28.02.2024, n. 49, serie generale, la L. 23.02.2024 n. 18, di conversione del D.L. 30.12.2023 n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", in vigore dal 29.02.2024, cosiddetto "Decreto Milleproroghe". Indichiamo le principali misure di interesse fiscale.

ROTTAMAZIONE QUATER

Il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate per la "Rottamazione quater" da corrispondere nell'anno 2023, nonché della rata in scadenza il 28.02.2024, non determina l'inefficacia della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione purché il debitore effettui l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15.03.2024.

In sostanza, **il pagamento della 1° (o unica), 2° rata e 3° rata della "Rottamazione-quater" (che scadevano in origine, rispettivamente, il 31.10.2023, il 30.11.2023 e 28.02.2024), possono essere ancora validamente effettuati entro il prossimo 15.03.2024 (con la tolleranza di 5 giorni, diventa 20.03.2024).**

RAVVEDIMENTO SPECIALE

È possibile fruire del cd. ravvedimento anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022.

Questo istituto consente di sanare le violazioni dichiarative (redditi omessi ecc.) con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31.03.2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2024, entro il 30.06.2024, entro il 30.09.2024 ed entro il 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

FATTURAZIONE CARTACEE ANCHE PER IL 2024

Come per gli anni passati, anche per il 2024 i soggetti tenuti (tra cui le farmacie) all'invio dei dati per l'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, ma dovranno essere emesse in formato solo cartaceo. **In altri termini, nel caso di fattura emessa in favore di persona fisica contenente almeno un prodotto detraibile, e quindi da inviare al sistema TS, la fattura non dovrà essere elettronica bensì cartacea.**

AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Le agevolazioni di cui all'art. 64, commi da 6 a 8, D.L. 73/2021, per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni e valore dell'ISEE non superiore ad € 40.000 annui (esenzioni da imposte di registro, ipotecarie e catastali, esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui), si applicano anche nei casi in cui il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Per i contratti già sottoscritti, il comma successivo riconosce un credito d'imposta di importo pari agli importi corrisposti in eccesso.

ASSEMBLEE DA REMOTO

Ci sarà ancora tempo per svolgere le assemblee delle società "a distanza" ovvero in videocall o teleconferenza, anche se questa possibilità non è contemplata dallo statuto delle società stesse. La normativa proroga la validità di questa modalità di svolgimento fino al prossimo 30 aprile 2024.